

Proponente: 13.A
Proposta: 2022/2510

del 15/12/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1494

del 20/12/2022

ENTRATE

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI QUOTE AUMENTI
TARIFFARI ILLEGITTIMI ICP ANNI 2013-2018 E DI VERSAMENTI
NON DOVUTI A TITOLO ICP E CANONE PUBBLICITA'

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibere di Giunta Comunale ID n. 29 del 01/03/2018 e ID n. 58 del 05/04/2018 è stata approvata la revisione della macrostruttura dell'Ente, con la costituzione di un'Area Risorse comprendente anche il Servizio Entrate;
- che con provvedimento PG 55214 con decorrenza 1.5.2018 il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Lorenza Benedetti l'incarico dirigenziale della responsabilità di direzione del Servizio Entrate ai sensi dell'art. 50 c. 10 D.Lgs 267/2000 e dell'art. 13 sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- che con atto PG 239197 del 30.12.2019 "Attribuzione temporanea di incarichi dirigenziali" il Sindaco, al fine di consentire l'espletamento dell'iter delle procedure selettive per la stipula di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale, ha proceduto all'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1 gennaio 2020 e con scadenza al 31 gennaio 2020 confermando la responsabilità di direzione del Servizio Entrate in capo alla Dott.ssa Benedetti Lorenza;
- che con ulteriore atto PG 25249 del 31.01.2020, dal 01.02.2020 e comunque non oltre il termine del mandato dello stesso, il Sindaco ha confermato la responsabilità di direzione del Servizio Entrate in capo alla Dott.ssa Benedetti Lorenza;
- con delibere di Giunta Comunale ID n. 101 del 23/05/2018 è stata nominata Funzionario Responsabile del tributo Imposta Comunale sulla Pubblicità la Dott.ssa Lorenza Benedetti;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;

Visto il D.lgs. N° 507/1993, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e sue s.m.i.;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale 2007/23(PG1000) del 31/01/2007, come consentito dalla Legge 488/1999, ha aggiornato le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità portando l'aumento complessivo, rispetto a quelle stabilite dal D.lgs. 507/1993, al 30% per le superfici superiori al metro quadrato ed al 20% per le restanti;
- le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità deliberate dalla Giunta Comunale nel 2007 sono state applicate fino al 2018 ed il 17 gennaio 2019 con deliberazione 2019/5 la Giunta Comunale ha approvato nuove tariffe a far data dal 1.01.2019.

Constatato che:

- l'art. 11 co. 10 della L. 449 del 27/12/1997 e l'art. 30 c. 11 della L. 488/1999 hanno rispettivamente previsto per i Comuni la facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta "fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato", rispetto alle tariffe base stabilite nel capo I del D.lgs. 507/1993;
- l'art. 23 co. 7 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella Legge 7/08/2015 n. 134, ha abrogato la facoltà di cui al punto precedente;
- il comma 739 art. 1 della L. n. 208 del 21/12/2015 prevede che "L'articolo 23, comma 7, del Decreto Legge 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'art. 11, co. 10 della L. 27/12/1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 27/07/2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23, co. 7, del D.Lgs. n. 83/2012;"
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15 del 10/01/2018, è intervenuta sull'interpretazione dell'art. 1, co. 739 della L. n. 208/2015, chiarendo che: "non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, co. 739, della L. n. 208/2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i comuni che, alla data del 26/06/2012, avessero già deliberato in tal senso" e spiegando che la disposizione si limita a confermare la validità degli aumenti già deliberati per l'anno 2012 mentre, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi illegittimi perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;
- il comma 917 art. 1 della Legge 145/2018 stabilisce: "in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva."

Considerato che:

- Le disposizioni transitorie, art. 1 comma 7, del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale dispongono che le somme pagate a titolo ICP nel 2021 siano utilizzate per il soddisfacimento del Canone Patrimoniale, dando atto di una gestione comune dell'entrata caratterizzata dal presupposto della diffusione di pubblicità.
- Il capitolo 39680/2 del P.E.G., istituito per i rimborsi dei versamenti indebiti fatti a titolo di imposta sulla pubblicità può utilizzarsi anche per i versamenti indebiti fatti a titolo di canone per la diffusione di pubblicità.

Preso atto:

- Che in precedenza per lo stesso motivo sono già stati assunti gli impegni di spesa: 2019/7501, con atto 2019/1463; 2020/536, con atto 2019/1463;

2020/5672, con atto 2020/843, 2021/4098 con atto 2021/579, 2022/5220 con atto 2022/782.

- Che sono giunte ulteriori richieste di rimborso da parte di 7 imprese per le quali sono da liquidare pagamenti per complessivi € 31.000,00, di cui circa € 29.000 per capitale da rimborsare e circa € 2.000 per interessi.
- Che sono pervenute anche 10 richieste di rimborso per versamenti non dovuti effettuati a titolo di ICP oppure di Canone Unico Patrimoniale, quota pubblicità, per circa € 11.000, comprensivi di interessi.
- Che è in corso l'istruttoria volta a verificare la congruità delle richieste ed a calcolare esattamente gli importi dovuti.
- Che è necessario pertanto impegnare 42.000,00 euro nell'annualità 2022 del Bilancio 2022-2024.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Visti:

- Il T.U. D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4 e 183;
- l'art. 13 e 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 che alla lettera d) attribuisce ai dirigenti la competenza relativa agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

Sottolineato che non sussistono cause di incompatibilità in capo alla sottoscritta responsabile del procedimento.

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di € 42.000,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato 1.09.02.01.001 del Bilancio 2022-2024 al capitolo 39680/2 del P.E.G. 2022 denominato "Rimborso quote maggiorazioni tariffarie ICP", codice prodotto-progetto 1308, centro di costo 0188, nell'annualità 2022.
2. Che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei rimborsi, una volta terminate le verifiche in corso.

Si dispone l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO D.ssa Lorenza Benedetti
--